

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 29 aprile 1993, n. 705.

Istituzione Monumento Naturale denominato «PERDA 'E LIANA».

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Vista la L.R. 7 giugno 1989 n. 31 ed in particolare l'art. 23 e seguenti;

Viste altresì la L. 1089/1939 e la L. 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato che nel Comune di Gairo in Provincia di Nuoro, in località Perda 'e Liana è sito il bene denominato «PERDA 'E LIANA» contraddistinto in catasto foglio 4; mappale 1, che presenta tutte le caratteristiche di cui alla L.R. 31/89 e particolarmente art. 4, 23 e seguenti per la sua individuazione a Monumento Nazionale;

Considerato altresì che il bene insiste nel territorio del Comune di Gairo;

Considerato che il predetto bene è un geotopo che presenta caratteristiche geologiche, geomorfologiche, non è rigenerabile, ha valore scientifico, biologico, storico-culturale, estetico, paesaggistico, di grandiosità, rappresentatività, specificità e che inoltre tale bene e il paesaggio circostante insistono su un'area di pregio panoramico ed estetico;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti legali per istituire il Monumento Naturale quale specifico strumento di tutela dell'interesse pubblico specifico, concreto ed attuale alla protezione della natura, in conformità alla dichiarazione di monumento naturale legalmente contenuta nell'allegato Monumenti Naturali n. 2 alla L.R. 31/89;

Ritenuto necessario creare intorno al menzionato bene un'area di rispetto al fine di non alterare il valore naturalistico del monumento, la sua visibilità ed ogni altro godimento collettivo dello stesso, mediante la realizzazione di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia, o che comunque comporti l'alterazione dell'equilibrio naturale del sito;

Considerato altresì che su detta area insiste un vincolo idrogeologico con Regio Decreto 30.12.1923, n. 3267 e vincolo paesaggistico L. 1497/39 e L. 431/85;

Sentiti il Comune di Gairo, la Comunità Montana n. 11, la Provincia di Nuoro;

Decreta

Art. 1

Il bene denominato «PERDE 'E LIANA» situato nel Comune di Gairo, contraddistinto in catasto al foglio 4, mappali 1 e 4, indicato nella planimetria allegata che fa parte integrante del presente decreto, è istituito Monumento Naturale, ai sensi della L.R. n. 31/89 e pertanto è sottoposto a tutte le norme contenute nella citata legge.

Art. 2

A tale fine si sottopone il bene di cui all'art. 1 del presente decreto alle seguenti e particolari prescrizioni e al divieto assoluto dell'attività di caccia nell'ambito e nei limiti della competenza dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente:

- a) è fatto divieto di creare nuovi impianti di colture forestali con essenze non indigene;
- b) è fatto divieto di trasformare boschi in altre qualità di colture;
- c) è fatto divieto di effettuare diciocamenti, dissodamenti, decespugliamenti, arature e comunque l'asportazione di massa vegetale evoluta in grado di proteggere adeguatamente il suolo;
- d) è fatto divieto di aprire strade carrabili;
- e) è fatto divieto di aprire cave e comunque di estrarre materiale inerte;
- f) è fatto divieto di creare ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

Inoltre allo scopo di conservare e valorizzare lo stesso bene è fatto assoluto divieto di qualsiasi intervento che possa manomettere, alterare, trasformare l'aspetto o i valori estetici, scientifici, paesaggistici, biologici del bene, pertanto è fatto assoluto divieto di apertura di nuovi sentieri, di scavi, di rimozione di pietrame, sradicamento di vegetazione, di installazione di strutture fisse per l'escursionismo.

Art. 3

Intorno al bene suddetto si stabilisce un'area di rispetto S di 22,30 Ha distinta in catasto al foglio 4, mappale 1 parte ed una sottoarea SI, parti di S, corrispondente al monumento, di 9,30 Ha; le aree S ed SI sono indicate con tratteggio, rispettivamente orizzontale ed obliquo, nell'allegata planimetria catastale, che è parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Su tutta l'area di rispetto S di cui al presente art. 3, si sottopone alle particolari prescrizioni di cui all'art. 2 lettera a), b), c), d), e), f), del presente decreto e al divieto assoluto dell'attività di caccia.

Art. 5

In tutta la suddetta area S si precludono inoltre:

- a) interventi di modificazione urbanistica ed edilizia;
- b) interventi che impediscano e/o alterino l'aspetto panoramico edilizio;
- c) l'apertura di nuovi sentieri, scavi e rimozione di pietrame, sradicamento di vegetazione.

In tutta la sottoarea SI si precludono anche:

- d) attività agro-silvo-pastorale;
- e) attività forestali con mezzi meccanici e mediante terrazzamenti.

Art. 6

Gli usi compatibili del bene denominato «PER-DA 'E LLANA» sono:

- a) escursionismo in roccia;
- b) attività di ricerca scientifica;
- c) attività educativa;
- d) attività ricreativa.

Art. 7

Gli usi compatibili dell'area di rispetto S sono:

- a) escursionismo solo ciclo-pedonale;
- b) attività agro-silvo-pastorale nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 20 L.R. 31/89;
- c) rimboschimento condotto con essenze locali;
- d) attività forestali mirate al ripristino ed allo sviluppo della vegetazione locale.

Art. 8

Gli usi compatibili per la sottoarea SI sono:

- a) l'escursionismo pedonale;
- b) attività forestali, eseguite a mano, mirate al ripristino della macchia bassa con essenze locali.

Art. 9

La conservazione e la valorizzazione del Monumento Naturale suddetto è affidata alla Comunità Montana n. 11.

Art. 10

Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste per le infrazioni alla disciplina di tutela prescritta e autorizzata dall'art. 23 n. 4 L.R. n. 31/89 e di cui al capo III della L.R. n. 31/89 fatta salva in ogni caso ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione di ulteriori sanzioni amministrative previste dalle richiamate e comunque vigenti leggi statali e/o regionali e l'eventuale responsabilità penale.

Art. 11

E' fatto obbligo ai sensi dell'art. 23 L.R. 31/89, al Comune di Gairo di riportare ai fini della tutela urbanistica e/o edilizia la perimetrazione del Monumento Naturale e la relativa normativa attraverso variante nei propri strumenti urbanistici generale e di attuazione.

Art. 12

E' fatto obbligo alla Comunità Montana n. 11 di apporre tabelle segnaletiche come prescritto dall'art. 25 L.R. n. 31/89.

Cagliari, li 29 aprile 1993

Sanna

MONUMENTO NATURALE GEOLOGICO N. 3 PERDA LIANA

F. 213 (SE MONTE TONNERI

Edizione internazionale orientata a Roma M. Massimo

Longitudine di Roma M. Massimo da Greenwich nel sistema italiano

Alto Fiumencosa

